



Cod. Procedura: 2904

Sigla Progetto: PA_054_B002904

Proponente: Ditta S.E.S.A S.r.l.

Procedimento: . Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6 c.9/9 bis del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

Oggetto: Impianto denominato "Cava Serafinello" sito in Palermo lungo la Via "San Martino delle Scale"

Modifica non sostanziale PAUR PA54 B2 "Recupero ambientale attraverso l'utilizzo anche delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti".

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

PARERE C.T.S. n. 146/24 del 29/03//2024 DISCUSO NELLA SEDUTA DI PROSECUZIONE DEL 02.04.2024

Codice procedura	2904
Classifica	PA_054_B002904
Procedura	Procedura di Verifica Preliminare ai sensi dell'art. 6, c. 9, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
Oggetto	Impianto denominato "Cava Serafinello" sito in Palermo lungo la Via "San Martino delle Scale"
Procedura finanziata	No
Proponente	Ditta S.E.S.A S.r.l.
Sede Legale	Via San Marino delle Scale s.n.c. Palermo CAP 90136
Capitale Sociale	
Legale Rappresentante	CARDIN Maria Pia nata a Palermo il 24.02.1965
Progettisti	Mario Pischedda nato a Palermo il 20.08.1969
Località del progetto	Via "San Martino delle Scale"
Data presentazione al dipartimento	13/12/2023 con il prot DRA n. 90169
Data procedibilità	08/01/2024
Data Parere Istruttorio Intermedio	
Versamento oneri istruttori	Euro 300.00
Conferenze di servizio	No
Responsabile del procedimento	Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Tosini Fabio
Contenzioso	No

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di



determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 “*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*” e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s.m.i. “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii. “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell'ambiente;

VISTO il Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “*Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole*” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “*Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “*Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili*”;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “*Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11*”;

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)*”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “*Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)*”, che individua l'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l'istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell'istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell'Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*”;



VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell'art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: “Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale”;

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'aggiornamento dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n° 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n° 36 GAB 2022 sulle procedure di valutazione di incidenza (VINCA);

VISTO il D.A. n. 38/GAB del 17/02/2022 con il quale viene modificato il comma 1 dell'art. 9 del D.A. 265/GAB del 15/12/21 in esecuzione della Delibera di Giunta n. 47 del 12/02/2022 relativa al numero massimo dei componenti delle tre sottocommissioni;

VISTO il D.A. n. 170 del 26/07/2022 con il quale è prorogato senza soluzione di continuità fino al 31/12/2022 l'incarico a 21 componenti della C.T.S. per il supporto allo svolgimento per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 6/GAB del 13/01/2023 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e nomina del nuovo Presidente della C.T.S. a seguito della scadenza dell'efficacia del D.A. n. 170 del 26/07/22 e del D.A. n.



310/GAB del 28/12/22;

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*);

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTA l’istanza di verifica di valutazione preliminare *ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006* presentata dalla ditta Proponente, giusta nota assunta al prot. D.R.A. n 90169 del 13/12/2023

VISTA la nota prot. A.R.T.A. n. 00971 del 08/01/2024 con la quali il Servizio 1 comunica la procedibilità istanza, la pubblicazione documentazione, l’avvio procedimento e contestualmente trasmette alla CTS la pratica in oggetto.

LETTI i seguenti elaborati trasmessi e caricati dal proponente sul portale si-vvi della Regione Siciliana:

RS00OBB0001A0.- ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA

RS00OBB0002A0.___ SHAPE FILES (ZIP)

RS04ROI0001A0. RICEVUTA ONERI ISTRUTTORI

RS04ADD0001A0 D.A.N. 1421 GAB 30/08/2021

RS04ADD0002A0. DELEGA TECNICO

RS04REL0001A0. RELAZIONE TECNICA

CONSIDERATO che la Ditta S.E.S.A S.r.l. con sede legale ed impianto denominato “Cava Serafinello” sito in Palermo lungo la Via “San Martino delle Scale” ove esercita l’attività di estrazione di materiale lapideo e relativo recupero ambientale da effettuare con l’utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi in forza del **D.A. N.141/GAB** del 30.08.2021 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), **PA54 B2** attraverso le seguenti attività di recupero. R13-R12 R5 ed R10.

CONSIDERATO che con successiva istanza, la ditta ha chiesto verifica di valutazione preliminare *ex art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006* della modifica che prevede unicamente la possibilità di effettuare il progetto di recupero ambientale, già autorizzato, anche attraverso l’utilizzo di terre e rocce sottoposte al regime giuridico dei sottoprodotti

CONSIDERATO che con D.A.N.141/GAB del 30.08.2021 - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), PA54 B2, la ditta riceveva in maniera da poter concludere il suddetto contratto potendo ricevere all’interno del proprio sito terre e rocce da scavo sottoposte al regime giuridico dei sottoprodotti.

CONSIDERATO che la presente modifica prevede unicamente la possibilità di effettuare il progetto di recupero ambientale, già autorizzato, anche attraverso l’utilizzo di terre e rocce sottoposte al regime giuridico dei sottoprodotti

LETTO e CONSIDERATO che la ditta ITALFER Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane con nota PROT. N. DGCC.VRES.0061654.19.U rappresenta, che, nell’ambito delle attività di progettazione del Nuovo



Collegamento Palermo-Catania, facente parte della Direttrice Ferroviaria Messina-Catania-Palermo, relative all'intera tratta Fiumetorto-Catenanuova, la Cava in oggetto è stata considerata quale sito potenzialmente idoneo al conferimento di tali materiali, in qualità di sottoprodotti ai sensi del D.P.R. n° 120/2017, con finalità di sistemazioni ambientali, rimodellamenti morfologici o interventi di ripristino.

CHE Successivamente Funzionari di ITALFER effettuano due sopralluoghi in sito e in data 25.07.2023 dichiarando idoneo il sito.

CHE quindi la ditta SESA intende redigere contratto potendo ricevere all'intermo del proprio sito terre e rocce da scavo sottoposte al regime giuridico dei sottoprodotti

CONSIDERATO e VALUTATO che dall'analisi di quanto riportato dal progettista non sono previste modifiche di cui al D.A.n.141/GAB del 30.08.2021 ivi comprese le prescrizioni ambientali

CONSIDERATO e VALUTATO che nell'ambito della procedura di Art 6 comma 9 non è prevista la possibilità di richiedere la modifica di condizioni ambientali già rilasciate con procedura art 23 del D.Lgs 152/2006

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di modifica non prevede un ulteriore consumo di suolo.

CONSIDERATO e VALUTATO che la proposta di modifica non comporterà un effettivo aumento degli impatti attesi sulle matrici ambientali e dalla documentazione

RICHIAMATO l'art. 6 c.9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che la sua corretta applicazione prevede di verificare la non sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi affinché la proposta progettuale possa essere esclusa da successive procedure di compatibilità ambientale;

La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale

Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO

RITIENE

che il recupero ambientale attraverso l'utilizzo anche delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti" nell'impianto denominato "Cava Serafinello" sito in Palermo lungo la Via "San Martino delle Scale Modifica non sostanziale PAUR PA54 B2 non deve essere sottoposta a ulteriori procedure ambientali di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., né alla procedura di verifica di assoggettabilità ex art. 19 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. né alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex art. 23 del medesimo decreto legislativo, poiché gli interventi di progetto NON rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/06 e NON costituiscono modifica sostanziale ex art. 6 comma 9 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Restano inoltre ferme tutte le prescrizioni/condizioni ambientali previste dalle autorizzazioni già rilasciate.